

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/03/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36104-attribuzione-del-nome-rectius-prenome-e-del-cognome-degli-stranieri-e-dei-cittadini-di-origine-straniera-cittadini-italiani-che-hanno-acquistato-la-cittadinanza-italiana-mantenendo-o-perdendo-que>

Autore: Richter Paolo

Attribuzione del nome [rectius: prenome] e del cognome degli stranieri e dei cittadini di origine straniera [cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza italiana, mantenendo o perdendo quella di origine]

Attribuzione del nome [rectius: prenome] e del cognome degli stranieri e dei cittadini di origine straniera [cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza italiana, mantenendo o perdendo quella di origine].

Con riguardo all'attribuzione, nell'ordinamento giuridico italiano, del "nome" (inteso in senso lato come prenome e cognome¹) agli stranieri e ai cittadini di origine straniera, ci si trova di fronte a una fattispecie che presenta degli **elementi di estraneità** rispetto all'ordinamento stesso.

Tale elemento, in caso di "*attribuzione del nome e del cognome degli stranieri*" è normalmente² rappresentato dalla nascita in Italia di un cittadino (anche³) straniero. La nazionalità dello Stato estero della persona alla quale si tratta di attribuire il nome rappresenta il **criterio di collegamento** con l'ordinamento straniero.

Con riferimento all'attribuzione del nome e del cognome di coloro che non sono cittadini italiani per nascita il **criterio di collegamento** con l'ordinamento straniero è rappresentato dall'origine straniera, che può essere o meno, a seconda dei casi, accompagnata dal perdurante possesso della cittadinanza di origine.

La materia è stata in parte prevista e disciplinata dall'art. 1, comma 1 della Convenzione⁴ di Monaco, adottata nella omonima città il 5 settembre 1980 riguardante, fra l'altro la "*Legge applicabile ai cognomi e ai nomi*", ratificata con Legge 19 novembre 1984, n. 950⁵

1 L'art. 6, comma 2, del Codice Civile stabilisce infatti che "*Nel nome si comprendono il prenome e il cognome*".

2 Nel senso che questa è la fattispecie classica, da cui ha preso le mosse l'evoluzione giurisprudenziale *in subiecta materia* (nella materia in esame), di cui si darà conto nel corso della trattazione.

3 Nel senso che l'interessato potrebbe essere, oltre che cittadino straniero, anche cittadino italiano (cittadino bipolide).

4 Le **convenzioni**, note anche come **accordi**, **patti** o **trattati**, sono fonti giuridiche internazionali particolari poiché esse vincolano, normalmente (la Convenzione di Monaco rappresenta un'eccezione, come vedremo fra poco), solo gli Stati che hanno partecipato direttamente alla loro formazione.

Essi sono, in buona sostanza, degli accordi internazionali che consistono nell'incontro di volontà di due o più Stati, volti a regolare una determinata sfera di rapporti riguardanti questi ultimi. Si evidenzia come le convenzioni producono effetti giuridici solo tra le parti contraenti, quali soggetti dell'ordinamento internazionale e non anche nell'ordinamento interno dei medesimi con effetti diretti nei confronti dei cittadini degli Stati; perché tali effetti si possano produrre anche all'interno degli ordinamenti degli Stati contraenti è necessario che i medesimi ne recepiscano le norme con una propria fonte del diritto (sul punto si veda la nota successiva). Gerarchicamente sovraordinate alle convenzioni internazionali sono le **norme generali consuetudinarie**, che si sono formate nell'ambito della comunità internazionale attraverso l'uso: di queste norme consuetudinarie se ne può affermare l'esistenza solo se si dimostra che esse corrispondono ad una prassi costantemente seguita dagli Stati. Più precisamente, la consuetudine si compone di due elementi: a) quello oggettivo, altrimenti detto *diuturnitas* (o prassi), vale a dire la ripetizione costante ed uniforme del comportamento nel tempo da parte dei vari soggetti; b) l'elemento soggettivo o psicologico (cd. *opinio juris sive necessitatis*), che consiste nella convinzione che quel comportamento sia doveroso (*opinio juris*) o che, comunque, sia necessario che lo diventi (*sive necessitatis*). Ad esempio, la norma internazionale **pacta sunt servanda** ha natura consuetudinaria. Alle norme di diritto internazionale generale fa peraltro riferimento l'art. 10 Cost. italiana, secondo cui "*L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*".

5 In vigore, per l'Italia, dal 1° gennaio 1990. Ricordiamo che la ratifica è una fase del procedimento di formazione dei trattati internazionali; in estrema sintesi, le varie fasi, in sequenza, sono i negoziati, la firma

la quale prevede che “*I cognomi e i nomi di una persona vengono **determinati dalla legge**⁶ dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni⁷ da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato [n.d.r.: di cui la persona è cittadina]*”.

La legge dello Stato di cui la persona è cittadina si applica “*anche se si tratta della legge di uno Stato non Contraente*” (art. 2, comma 1 Convenzione di Monaco), e, per tale ragione, si parla di convenzione con efficacia *erga omnes*.

La Convenzione di Monaco, in quanto fonte giuridica internazionale, prevale sulla norma

del trattato apposta dai plenipotenziari dei vari Stati aderenti a chiusura dei negoziati e al fine di autenticazione del testo; la sola firma non tuttavia ha ancora valore vincolante, perché deve essere seguita dalla ratifica che, in Italia, spetta al Capo dello Stato ex art. 87, comma 8, Cost. previa autorizzazione, ove necessario, della Camere.

6 Sembra preferibile interpretare il riferimento alla “legge” dello Stato di cui la persona è cittadina in senso materiale (o diritto sostanziale) piuttosto che come rinvio alle norme c.d. di conflitto dello Stato straniero (per un sintetico esame degli argomenti che depongono in tal senso, si veda B. Barel e S. Armellini, *Manuale breve Diritto Internazionale Privato*, Giuffrè Editore, 2013, 109).

Vediamo di chiarire meglio il senso di tale affermazione.

Le c.d. norme di conflitto sono quelle che, nell'ordinamento interno di ciascuno Stato (per l'Italia, vedi *amplius sub* nota n. 8), disciplinano le fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto all'ordinamento stesso.

La caratteristica di tali norme, come si desume dalla loro denominazione, consiste nel risolvere il conflitto con gli ordinamenti con i quali esiste un qualche collegamento, in virtù degli elementi di estraneità presenti nella fattispecie.

Più precisamente la norma interna di conflitto individua il criterio di collegamento che consente di individuare il diritto da applicare alla fattispecie considerata.

Le **norme c.d. di conflitto** possono essere, dunque, denominate anche come norme sulla scelta di legge (*choice of law*).

Esse si caratterizzano per il fatto di essere **norme strumentali**, che non stabiliscono cioè alcuna disciplina della fattispecie con norme di carattere materiale o sostanziale, **limitandosi esse ad assegnare tale compito ad altre norme**.

Come ha avuto modo di osservare attenta dottrina (Ballarino), l'adozione delle norme c.d. di conflitto presenta il vantaggio di non richiedere al legislatore nazionale lo sforzo di elaborare una disciplina delle fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto all'ordinamento domestico permettendo, al contempo, di approfittare della disciplina predisposta dal legislatore dello Stato straniero considerato.

Storicamente il problema del rinvio è sorto con il **caso Forgo** (1889). Forgo era un cittadino bavarese (figlio “naturale” di genitori bavaresi) residente fin da bambino in Francia, deceduto in Francia nel 1869 senza lasciare testamento e senza avere peraltro mai acquistato né la cittadinanza né la residenza francesi. Alla sua morte, il *de cuius* lascia, sempre in Francia, un cospicuo patrimonio. La questione che i giudici francesi furono chiamati a risolvere riguardava la norma di conflitto francese sulle successioni, la quale rinviava alla legge di nazionalità del defunto, vale a dire la legge bavarese. *Punctum pruriens* era se il richiamo al diritto bavarese fosse solo alle norme di diritto materiale o sostanziale bavarese che disciplinavano la successione (in tal caso i familiari “naturali” bavaresi del Signor Forgo erano riconosciuti come parenti successibili dal diritto bavarese e avrebbero pertanto avuto diritto a ereditare) ovvero anche alle norme (interne) di diritto privato internazionale bavarese (*Codex Maximilianus Bavaricus*), le quali rinviavano (indietro) alla legge del luogo di domicilio del defunto, ossia alla legge francese (e, in tal caso, i parenti naturali, secondo il diritto materiale francese, non potevano essere considerati tali e di conseguenza non avevano titolo per ereditare). La Corte di Cassazione francese, su ricorso dell'Amministrazione Pubblica francese, ritenne (contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di prima istanza) che la norma di c.d. di conflitto francese si riferisse alla omonima norma bavarese (e non al diritto materiale bavarese), sicché ammise il rinvio “indietro” al diritto sostanziale francese, escludendo in conclusione dalla successione i parenti naturali di Forgo e, in mancanza di successibili, devolvendo il patrimonio allo Stato francese (Suprema Corte di Cassazione francese, sentenza del 22 febbraio 1882).

7 Le situazioni da cui dipendono l'attribuzione dei nomi e dei cognomi sono i **rapporti di famiglia**. Tali situazioni, note anche in dottrina con l'espressione questioni preliminari, rappresentano un passaggio obbligato nell'iter logico-giuridico che l'operatore del diritto è chiamato a compiere per giungere a decidere il caso sottoposto al suo esame. Ad esempio, per stabilire se a quel bambino spetta il cognome del padre e/o

interna rappresentata dall'art. 24 L. 31 maggio 1995, n. 218⁸ che disciplina il rapporto di famiglia secondo la legge regolatrice del rapporto stesso e non, come si è appena illustrato, secondo la legge dello Stato di cui il soggetto è cittadino.

L'art. 24, comma 1, L. 31 maggio 1995, n. 218 prevede infatti che *“L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto”* (cd. *vis attractiva* della legge regolatrice del rapporto di famiglia).

Disponiamo così dei primi “strumenti del mestiere” per interrogarci, con la dovuta cognizione di causa, su come si deve comportare l'Ufficiale di Stato Civile italiano che deve formare l'atto di nascita di un minore straniero, nato in Italia.

Come abbiamo visto, egli deve applicare la legge straniera dello Stato di cui la persona è cittadina.

E' possibile che egli non conosca⁹ la legislazione straniera da applicare al caso di specie.

In tale non infrequente evenienza, occorre fare riferimento all'art. 5 della Convenzione di Monaco secondo cui:

*“1. Qualora l'ufficiale di stato civile che redige l'atto si trovi nell'impossibilità di conoscere il diritto da applicare per determinare i cognomi e i nomi della persona interessata, **applica la propria legge nazionale** e ne informa l'autorità dalla quale dipende.*

*2. L'atto così redatto deve poter essere **rettificato** mediante una procedura gratuita che ciascuno Stato si impegna ad istituire”.*

In proposito, la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Prot. n.02002537-15100/17154 dell'8 aprile 2003¹⁰ ha avuto modo di puntualizzare che *“[...] per quanto concerne la possibilità di adottare la procedura prevista dagli artt. 84 e segg. del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396¹¹, per il cambiamento o la modifica del nome e/o del cognome di un **cittadino straniero**, occorre evidenziare che, l'art. 25 [n.d.r.: *rectius* art. 24] della legge 31*

*della madre, devo **preliminarmente** risolvere la questione che consiste nel valutare se egli può essere considerato figlio (rapporto di famiglia), secondo la legge dello Stato di cui è cittadino. Nel caso di specie, come stiamo per dire, alla questione preliminare (rapporto di famiglia) si applica la stessa legge prevista per l'attribuzione del nome (questione principale), vale a dire la legge dello Stato di cui la persona è cittadina (teoria c.d. dell'assorbimento).*

8 Le disposizioni contenute in convenzioni internazionali sono gerarchicamente sovraordinate e, quindi, prevalgono rispetto a diverse disposizioni di **diritto interno** contenute nella legge L. 31 maggio 1995, n. 218, così come peraltro previsto anche dall'art. 2, comma 1 di quest'ultima legge (*“Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia”*). La L. n. 218/1995 intitolata *“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”*; rappresenta il principale (anche se non esclusivo: cfr., ad es., art. 12 e 19 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) testo di diritto internazionale privato italiano, che disciplina le situazioni che ricadono nell'ambito del diritto privato, e che riguardano le relazioni tra individui (non tra Stati, delle quali si occupa il diritto internazionale pubblico).

9 Egli non è peraltro tenuto a conoscerla.

10 In termini, Circolare Ministero dell'interno del 29/11/2004, n. 66.

11 Tali articoli sono stati modificati ad opera del D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, il quale ha, in buona sostanza, unificato i procedimenti di cambiamento di nome e cognome, individuando nel Prefetto l'unica autorità decisionale in materia. In seguito alle richiamate modifiche normative, gli attuali riferimenti sono agli artt. 89 e ss..

In proposito si veda la Circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 21 maggio 2012 e lo studio di M. Caliaro, *Semplificazione amministrativa: un processo in continua definizione*, in *Lo Stato Civile Italiano*, Sepel, settembre 2012, 18 ss..

maggio 1995, n. 218, dispone che alla materia dei diritti della personalità si applichi la normativa del Paese cui detta persona è cittadina.

Pertanto, il possesso della **cittadinanza italiana** costituisce il presupposto indispensabile per l'applicazione del suddetto procedimento.

Ne consegue che, nel caso di cittadino straniero, ancorché residente e nato in Italia, non è possibile adottare la procedura di cui trattasi.

Per completezza occorre aggiungere che, in tale ultima ipotesi e, cioè, di cittadino straniero il cui atto di nascita sia stato formato in Italia, l'Ufficiale dello stato civile può provvedere direttamente alla **correzione**¹² del nome o del cognome, qualora al momento della redazione dell'atto di nascita non sia stata osservata la legge nazionale del soggetto.

Resta inteso che, l'attribuzione del nome o del cognome non conforme all'ordinamento dello stato di appartenenza del richiedente deve essere comprovata da una attestazione rilasciata dalla propria autorità diplomatica¹³.

Il rimedio è applicabile dall'Ufficiale di stato civile italiano anche nel caso di **pluralità di cittadinanze straniere che stabiliscano regole diverse**¹⁴ per l'attribuzione del

12 Ex art. 98 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e non il diverso procedimento di rettificazione (artt. 95 ss. D.P.R., cit.).

13 Nello stesso senso è anche la nota Ministero dell'interno 18/7/2002, n. 16 prot. 02002111-15100/17017 che si riporta di seguito: "Cambiamento del cognome o del nome ex. art. 84 e seguenti del nuovo Regolamento dello stato civile emanato con D.P.R. n. 396/2000 - Cittadini stranieri - La procedura per il cambiamento non è adottabile

Al riguardo si fa riserva di far conoscere il parere richiesto non appena perverrà a questo ufficio.

In relazione alla nota suindicata, concernente la possibilità di adottare la procedura prevista agli artt. 84 e segg. del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, per il cambiamento o la modifica del nome e/o del cognome di un **cittadino straniero**, occorre evidenziare che, l'art. 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218, dispone che alla materia dei diritti della personalità si applica la normativa del Paese cui detta persona è cittadina.

Pertanto, il possesso della **cittadinanza italiana** costituisce il presupposto indispensabile per l'applicazione del suddetto procedimento.

Ne consegue che, nel caso di cittadino straniero, ancorché residente e nato in Italia, non è possibile adottare la procedura di cui trattasi.

Per completezza occorre aggiungere che, in tale ultima ipotesi e, cioè, di cittadino straniero il cui atto di nascita sia stato formato in Italia, l'ufficiale dello stato civile può provvedere direttamente alla **correzione** [n.d.r.: ex art. 98 D.P.R. n. 396/2000] del nome o del cognome, qualora al momento della redazione dell'atto non sia stata osservata la legge nazionale del soggetto.

Resta inteso che, l'attribuzione del nome o del cognome non conforme all'ordinamento dello Stato di appartenenza del richiedente deve essere comprovata da un'attestazione rilasciata dalla propria Autorità diplomatica".

14 E' bene ricordare come nell'ordinamento italiano il diritto al nome si acquista con la nascita, il quale rappresenta l'evento (*rectius*: fatto giuridico) sulla cui base l'Ufficiale di stato civile forma, in duplice originale, l'atto di nascita.

Sempre nell'ordinamento italiano, l'attribuzione del **cognome** è sottratta alla volontà dell'interessato e trova il suo fondamento in alcuni rapporti giuridici quali la filiazione e il matrimonio.

L'art. 262, comma 1, del Codice Civile (per le recenti modifiche che hanno interessato questo articolo si veda *infra*, sub nota n. 23) prevede che il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e che se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

E' questa una delle norme dalle quali si deduce che il figlio nato in costanza di matrimonio assume il cognome del padre.

"In Italia [...] non esiste una norma che disciplini in modo specifico e dettagliato l'attribuzione del cognome ai figli legittimi [*rectius*: nati durante il matrimonio], ma la trasmissibilità del solo cognome paterno è ricavabile, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 luglio 2006, n. 16093), da una serie di referenti normativi (artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 266, 299, terzo comma, cod. civ.; artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 396 del 2000).

“nome”?

La risposta all'interrogativo è più articolata di quanto può sembrare in prima battuta.

Invero, la Convenzione di Monaco nulla stabilisce con specifico riferimento a quest'ultima fattispecie.

Non si può peraltro nemmeno applicare alla fattispecie in esame l'art. 19, comma 2°, L. 31 maggio 1995, n. 218 secondo cui *“Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale”*, atteso che ciò comporterebbe una **illegittima discriminazione fondata sulla nazionalità del soggetto**.

Fondamentale, in proposito, è la sentenza Garcia Avello (Corte di Giustizia U.E.¹⁵ 2

Proprio la considerazione secondo cui l'attribuzione automatica del cognome paterno ai figli legittimi non è una mera consuetudine bensì l'espressione di una norma desumibile dal sistema ha portato alla rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione, al fine di stabilire se sia compatibile con gli artt. 2, 3, 29 Cost., comma 2, un articolato normativo che preveda l'attribuzione del solo cognome paterno anche quando vi sia, in proposito una diversa volontà dei coniugi. Con sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006 la Corte costituzionale, pur fornendo importanti indicazioni in merito [...], ha dichiarato inammissibili le riferite questioni, sul rilievo (assorbente) che l'intervento invocato avrebbe richiesto “una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte”.

Allo stato della legislazione, pertanto e in difetto dell'invocata novella, nell'ordinamento italiano non è consentita l'attribuzione ai figli legittimi del cognome materno (Cass. 16093/2006 cit.)” (Tribunale di Lamezia Terme, Decreto del 25 gennaio 2010).

Sul punto, si veda anche quanto verrà riferito nel prosieguo, con riferimento alla recentissima sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio 2014 (ricorso n. 77/07 – Cusan e Fazzo c. Italia)

Per quanto riguarda l'attribuzione del **prenome**, trattasi di una scelta che — nei limiti previsti dagli artt. 34 e ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (anche su tali aspetti ci si soffermerà in seguito) — spetta ai genitori, nel momento in cui gli stessi rendono la dichiarazione di nascita.

Il prenome rappresenta infatti uno degli elementi sulla cui base l'Ufficiale di stato civile forma l'atto di nascita.

15 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sede in Lussemburgo e, in comune con gli altri tribunali internazionali, ha origine pattizia. La parte preponderante delle sue competenze è paragonabile a quelle dei tribunali degli Stati membri ed il loro esercizio non dipende dalla volontà degli stessi soggetti destinate a subirle. La Corte di Giustizia U.E. ha tre competenze fondamentali. 1) Inadempimento del Trattato da parte di uno Stato membro. I ricorsi diretti ad accertare la violazione del Trattato CE da parte di uno Stato sono proponibili dalla Commissione o da ciascun altro Stato membro previa consultazione della Commissione; lo Stato posto in stato di accusa non può sottrarsi al giudizio della Corte e, se questa lo dichiara inadempiente, è tenuto a prendere tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. 2) Controllo di legittimità sugli atti comunitari. È limitato agli atti vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni) del Consiglio e della Commissione; 3) Questioni pregiudiziali (quelle che interessano ai fini della presente trattazione) Quando, avanti un giudice di uno Stato membro, è sollevata una questione relativa all'interpretazione Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.), nella versione consolidata a fronte dell'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona (firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 dai Rappresentanti dei 27 Stati membri) o alla validità o interpretazione di atti comunitari, il giudice in questione ha il potere o, in caso di autorità giudiziaria di ultima istanza, il dovere di sospendere il processo e di chiedere una pronuncia della Corte in proposito; la pronuncia della Corte ha effetto immediato nel giudizio nazionale *a quo*, e **l'interpretazione in essa racchiusa sarà utilizzata in tutti gli Stati membri** fino a quando la Corte non sia sollecitata a mutarla attraverso una successiva pronuncia; tale competenza ha lo scopo di assicurare l'interpretazione uniforme del diritto comunitario negli Stati membri. Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia U.E., pur traendo origine da una controversia determinata, hanno carattere astratto, nel senso che sono volte a chiarire l'interpretazione e la portata delle disposizioni dell'U.E. (c.d. portata dichiarativa); ne consegue che l'interpretazione della Corte U.E. dispiega i suoi effetti oltre l'ambito della lite dalla quale viene originata, in deroga al principio *res iudicata ius facit inter partes* sancito, nell'ordinamento giuridico italiano, dall'art. 2909 del Codice Civile (c.d. cosa giudicata in senso sostanziale). Pertanto, l'effetto della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia U.E. può essere qualificato come “autorità di cosa interpretata”.

In altri termini, tali sentenze “dichiarative” producono effetti *erga omnes*, per effetto della portata vincolante delle disposizioni da esse interpretate, così da garantire l'uniforme interpretazione del diritto comunitario da parte di tutti gli Stati membri. In linea di principio, l'efficacia nel tempo delle sentenze pregiudiziali è

ottobre 2003, C-148/02¹⁶); trattasi di due bambini in possesso della doppia cittadinanza, belga e spagnola, in quanto figli di padre spagnolo (C. Garcia Avello) e madre belga (I. Weber). I minori vengono registrati in Belgio e viene loro attribuito il solo cognome del padre (Garcia Avello) secondo la legge belga. Il padre, in rappresentanza dei figli minori, chiede che gli stessi vengano generalizzati secondo la legge spagnola con il primo cognome del padre seguito da quello della madre (Weber) e, quindi, come Garcia¹⁷ Weber¹⁸. Le autorità amministrative del Belgio propongono di generalizzare i minori con il solo primo cognome del padre (Garcia). La proposta viene respinta perché questa soluzione non pone rimedio alla problematica del cognome “internazionalmente claudicante”¹⁹ dei minori. Questi ultimi, in quanto **cittadini di due Stati che prevedono regole diverse per l'attribuzione del cognome**, sono generalizzati in modo diverso nei

retroattiva; essa è la logica conseguenza dell'effetto di incorporazione dell'interpretazione della Corte di Giustizia UE nel testo della disposizione interpretata.

In proposito può essere ricordata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Grande Sezione del 21 dicembre 2011 (cause C-424/10 e 425/10), la quale ha chiarito quanto segue: “L'art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [...], deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che il cittadino dell'Unione che abbia compiuto un soggiorno di più di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del di rito nazionale di tale Stato [n.d.r.: iscrizione in anagrafe] abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente in conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno, egli non soddisfaceva le condizioni di cui all'art. 7, n. 1, della stessa direttiva ” [n.d.r.: perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 7 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30].

Alla luce di tale sentenza, è infatti mutata l'interpretazione della nozione di soggiorno “legale” per almeno cinque anni in Italia (art. 14 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30) nel senso che, ai fini del rilascio dell'attestato di soggiorno permanente, non è più sufficiente (come si riteneva prima del richiamato arresto della Corte di Giustizia U.E.) la mera iscrizione anagrafica per il periodo minimo indicato ma essa, in base alle indicazioni contenute nella predetta sentenza della Corte di Giustizia U.E., deve essere accompagnata dalla dimostrazione del perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 7 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

Per approfondimenti sul punto, sia consentito rinviare al Capitolo 4° § I *La perdita dei requisiti e l'attestato di regolarità di soggiorno* dell'e-book di Paolo Richter Mapelli Mozzi, *Il procedimento di iscrizione anagrafica “in tempo reale” dei cittadini comunitari*, Sepel, 2013, il cui indice è consultabile collegandosi qui <http://www.sepel.it/catalogo.jsp>.

Alla Corte è affiancato, dal 1988, il Tribunale di primo grado U.E., la cui principale competenza ha per oggetto i ricorsi promossi dalle persone fisiche e giuridiche ai sensi dell'art. 263, comma 4, Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 230 del T.C.E.); le sentenze del Tribunale sono impugnabili per motivi di diritto davanti alla Corte. Le sentenze della Corte e del Tribunale che comportano, a carico di persone diverse dagli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo negli Stati membri.

La Corte non va confusa né con la Corte Internazionale di Giustizia o Corte mondiale, che è il principale organo giudiziario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U., già Società delle Nazioni, fondata il 24 ottobre 1945 a San Francisco mediante la firma dello Statuto da parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rappresentati dai cinque principali Stati usciti vincitori dalla Seconda guerra mondiale e precisamente Repubblica Popolare Cinese, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Russia); la sede della Corte Internazionale è nel Palazzo della Pace all'Aia (Paesi Bassi), che dipende dall'ONU.

La Corte di Giustizia U.E. non va nemmeno confusa con la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (parte del Consiglio d'Europa).

Il Consiglio d'Europa [a sua volta da non confondere con il Consiglio dell'Unione Europea e dal Consiglio Europeo, entrambi istituzioni U.E.: in seno al primo si riuniscono i ministri di tutti i paesi dell'UE per adottare le normative e coordinare le politiche; il secondo (Consiglio Europeo) è anch'esso un'istituzione dell'UE, che riunisce i capi di Stato e di governo all'incirca quattro volte l'anno per discutere le priorità politiche dell'Unione], con sede a Strasburgo (Francia), è stato fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra, che è entrato in vigore il 3 agosto 1949. Il Trattato di Londra è anche noto anche come Statuto del Consiglio d'Europa, ed è stato firmato da dieci paesi tra cui l'Italia e attualmente comprende più di 40 Stati membri). L'art. 1 del Trattato istitutivo di quest'ultimo stabilisce che “Scopo del Consiglio d'Europa è di conseguire una più stretta unione fra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio e di favorire il loro progresso economico e sociale”; l'art. 3 aggiunge che “Ogni membro del Consiglio deve accettare il principio della preminenza del Diritto e quello in virtù del quale ogni persona, posta sotto la sua giurisdizione, deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”,

due paesi di cui sono cittadini (cognome "Garcia Avello" in Belgio e cognome "Garcia Weber" in Spagna). La Corte di Giustizia riconosce in conclusione il diritto dei minori ad essere generalizzati, anche in Belgio, con il cognome (Garcia Weber), così resolvendo la questione pregiudiziale e *"dichiarando che gli artt. 12²⁰ CE e 17²¹ CE devono essere interpretati nel senso che ostano al fatto che, in circostanze come quelle della causa principale, l'autorità amministrativa di uno Stato membro respinga una domanda di cambiamento del cognome per figli minorenni residenti in questo Stato e in possesso della doppia cittadinanza, dello stesso Stato e di un altro Stato membro, allorché la domanda è volta a far sì che i detti figli possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato membro"*.

I suoi organi sono il Comitato dei Ministri, che è l'organo dotato dei maggiori poteri e che è composto dai Ministri degli Esteri di tutti gli Stati membri, l'Assemblea consultiva (altrimenti nota come Assemblea parlamentare), che esprime voto e raccomandazione al Comitato dei Ministri e composta dai rappresentanti dei Parlamenti nazionali e il Segretariato, al cui vertice si trova un Segretario generale.

16 La Corte di Giustizia U.E. è stata chiamata a pronunciarsi, con ordinanza del *Conseil d'État* del Belgio, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E. (ex articolo 234 del TCE), sulla questione pregiudiziale vertente sull'**interpretazione degli artt. 17 CE e 18 CE.**

Si riporta, per maggiore chiarezza l'art. 267 del Trattato sul funzionamento U.E.:

"La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile".

Si riportano altresì gli artt. 20 (ex art. 17 del TCE) e 21 (ex art. 18 TCE) T.F.U.E.:

Art. n. 20:

"1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi".

Art. n. 21:

"1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

2. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1.

3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo".

17 Cognome paterno.

18 Cognome materno.

19 L'espressione "cognomi internazionalmente claudicanti" è tratta da Gattini, *Diritto al nome e scelta del nome nei casi di plurima cittadinanza*, in *Riv. dir. int.*, 1996, 93 ss.

20 Art. n. 18 (ex articolo 12 del TCE), Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nella versione consolidata:

"Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni".

21 Per il testo, si veda *sub* nota n. 16.